

# NUOVO STATUTO

## DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

**Art.1)** E' costituita l'associazione denominata "AGENZIA DI SVILUPPO TURISTICO ALTA VALSASSINA".

**Art.2)** Essa ha sede legale in Casargo, presso la sede municipale.

**Art.3)** L'Associazione non ha scopi di lucro ed è apolitica e persegue esclusivamente la finalità di realizzare e gestire programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo del turismo integrato ed all'offerta integrata di prodotti turistici, per concorrere a favorire la permanenza della popolazione in montagna a presidio del territorio. Essa opera in Alta e Media Valsassina, Alta Valvarrone e Muggiasca; più precisamente nei territori dei Comuni di Casargo, Crandola, Margno, Pagnona, Premana, Taceno e Vendrognò.

**Più precisamente essa ha per scopo:**

- lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
- la crescita della qualità dei prodotti turistici e l'offerta di nuovi prodotti;
- l'integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua destagionalizzazione;
- la promozione e la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana del territorio;
- il sostegno all'innovazione tecnologica;
- la promozione e l'attività di marketing.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa si impegna a collaborare con le Amministrazioni Comunali e con le Pro-Loce, con gli analoghi enti presenti nei territori limitrofi, con la Comunità Montana, la Provincia e la Regione, la Camera di Commercio e le Organizzazioni di Categoria, per meglio perseguire le finalità statutarie.

**Art.4)** La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

E' fatto salvo il diritto di recesso di cui all' art.9 del presente statuto.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

**Art.5)** Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che divengono di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'associazione si obbliga a provvedere direttamente al mantenimento e conservazione del patrimonio stesso.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite nelle misure previste al successivo art.8).
- b) dal ricavato di organizzazioni di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c) da oblazioni di terzi, da contributi di enti privati e pubblici;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

**Art.6)** L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il resoconto economico annuale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

## ASSOCIATI

**Art.7)** Il numero degli associati è illimitato.

Fanno parte dell'Associazione come soci fondatori pubblici i sette Comuni, i quali sono rappresentati in Assemblea dai rispettivi Sindaci, o loro delegati, e si impegnano a versare annualmente una quota ordinaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) e ripartita fra i Comuni nelle seguenti percentuali: Casargo 26,90% pari ad euro 672,50; Crandola 7,85% pari ad euro 196,25; Margno 12,66% pari ad euro 316,50; Pagnona 7,77% pari ad euro 194,25; Premana 20,61% pari ad euro 515,25; Vendrognò 12,35% pari ad euro 308,75; Taceno 11,86% pari ad euro 296,50.

Fanno pure parte dell'Associazione come soci privati gli operatori turistici del territorio nonché tutti i cittadini maggiorenni che intendono prestare la loro opera gratuita ai soli fini della realizzazione delle finalità della Associazione, a condizione che tutti i soci privati si impegnino a versare annualmente una quota ordinaria non inferiore ad euro 100,00 (cento).

Per l'ammissione e partecipazione all'Associazione i singoli soci privati devono farne domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota annua minima.

Qualora la somma raccolta fra i soci privati fosse annualmente inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila) la quota a carico dei sette Comuni potrà essere ridotta da ciascuno dei Comuni soci, sempre nella salvaguardia del rapporto complessivo 1/3 –2/3.

In caso di recesso da parte di uno dei Comuni, la sua quota dovrà essere ripartita fra i Comuni rimanenti secondo le percentuali previste.

**Art.8)** L'associato si impegna:

- a) collaborare attivamente per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, prestando la propria opera gratuitamente con diligenza e continuità;
- b) ad osservare scrupolosamente le norme del presente Statuto.

**Art.9)** La qualifica di Associato privato si perde per morte, dimissioni, morosità od esclusione per comportamento contrario alle finalità perseguite dall'ente o per mancata osservanza delle norme del presente Statuto e dei conseguenti obblighi a carico degli associati. In ogni caso occorrerà la deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato pubblico si perde per morosità o per recesso deliberato dall'Organo Comunale competente.

## AMMINISTRAZIONE

**Art.10)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri e precisamente:

- n. 3 membri nominati dai sette rappresentanti dei soci fondatori pubblici..
- n. 6 membri nominati in assemblea dai soci privati fra i componenti l'Assemblea stessa.

I nove consiglieri eletti sono chiamati ad eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, fra i tre consiglieri scelti dai soci pubblici, ed il Vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, tra i sei consiglieri scelti dai soci privati.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua surroga fino alla convocazione dell'Assemblea, che provvederà alla definitiva sostituzione. Il consigliere surrogato scade contemporaneamente agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

**Art.11)** Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario che può anche essere esterno al Consiglio.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

**Art.12)** Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, mediante comunicazione scritta tramite lettera, fax o e-mail, da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, da recapitare ai singoli membri almeno 4 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 1 giorno prima. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art.13)** Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'assemblea, all'ammissione dei nuovi soci, all'assunzione di addetti ed impiegati, compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può approvare progetti speciali per il cui finanziamento, nel caso sia previsto l'intervento dei Comuni, necessiterà una specifica deliberazione da parte dei Comuni stessi. Le quote di finanziamento dei progetti speciali dovranno essere di volta in volta concordate fra i soggetti aderenti al progetto i cui organi deliberanti dovranno successivamente approvare l'intervento ed i relativi stanziamenti.

**Art.14)** Il Presidente, ed in sua assenza il Vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

## **ASSEMBLEE**

**Art.15)** I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 marzo. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 cod.civ.

**Art.16)** L'assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione, all'albo di ciascuno dei Comuni soci, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata nel territorio di uno dei Comuni associati.

**Art.17)** L'assemblea approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo nonché le modifiche allo statuto, nomina i componenti il Consiglio Direttivo, i tre Revisori dei conti, adotta eventuali regolamenti e delibera su tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere preventivamente assentita dai rispettivi Organi Comunali competenti dei Comuni soci.

**Art.18)** Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali possono partecipare all'assemblea con pari diritti nell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, a condizione che risultino soci da almeno tre mesi prima della data dell'adunanza dell'Assemblea stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega, da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

A ciascun delegato non possono essere conferite più di tre deleghe.

**Art.19)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza, dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente provvisorio.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**Art.20)** Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art.21 C.C.

## UTILI

**Art.21)** Gli utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

## COLLEGIO DEI REVISORI

**Art.22)** La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

## SCIOGLIMENTO

**Art.23)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## CONTROVERSIE

**Art.24)** Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno secondo diritto, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.